

DISEGNO DI LEGGE N. 28

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 541 II Legislatura

" FORMAZIONE PROFESSIONALE "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 19/5/1978.

R E G I O N E P U G L I A

A S S E S S O R A T O P U B B L I C A I S T R U Z I O N E

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Bari, li - 0 FEB. 1978

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente disegno di legge sulla formazione professionale, predisposto dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, si pone l'obiettivo di aprire nel settore un discorso nuovo, organico e razionale.

In effetti già da tempo l'Ente Regione sentiva l'esigenza di un riordinamento politico e normativo della formazione professionale, così come le forze politiche, sociali e sindacali.

Tale esigenza scaturiva dalla constatazione che un settore così determinante per lo sviluppo e la crescita della società pugliese era strutturalmente e funzionalmente in crisi, sia per la eredità di una situazione contraddittoria ed incerta, peraltro non regolata da una legge quadro, sia per l'assenza di una concreta programmazione, sia per la proliferazione non sempre ortodossa di Enti ed Istituti.

E' peraltro da tener presente che, anche per effetto delle nuove competenze che il D.P.R.24/7/1977 n.616 ha trasferito alle Regioni, l'intero settore della formazione professionale assume una dimensione a livello regionale di grande respiro e di totale omogeneità: la stessa Direzione Generale dell'Orientamento e dell'Addestramento Professionale dei Lavoratori del Ministero del Lavoro viene soppressa, ad effetto dell'art.7 del D.R.P.24/7/1977 n.617.

Salto di qualità e riqualificazione della spesa

L'obiettivo principale che il presente disegno di legge si propone è quello di far operare alla formazione professionale un

*/.

deciso salto di qualità, che non lo ponga in appendice al sistema scolastico tradizionale, nè tantomeno in parallelo ad esso.

Per la piena attuazione dunque del dettato dell'art. 117 della Costituzione è necessario che la formazione professionale assurga allo stesso livello di dignità dell'intero sistema scolastico, ponendosi in un organico contesto di continuità del processo formativo.

E' evidente, comunque, che l'obiettivo prefissato dalla legge di riqualificare il settore della formazione professionale non può prescindere dalla riqualificazione della spesa per la formazione professionale.

Si parla di nuove cospicue e necessarie aree di intervento, di formazione a tutti i livelli, di processo formativo che rappresenti una reale, efficace interfaccia con il mondo del lavoro. Esiste anche una notevole potenzialità di finanziamenti da parte della Comunità Europea, a fronte di "progetti" razionali e di interesse.

Tutti questi obiettivi, comunque, sono perseguibili e raggiungibili, solo se a monte si pone la necessità della riqualificazione della spesa relativa, in una ottica di razionalizzazione degli interventi che definisca obiettivi e strumenti, con la organicità poliennale necessaria a riempire di contenuto programmatico l'episodicità dell'evento formativo annuale.

DIRITTO ALLA FORMAZIONE E DIRITTO AL LAVORO

L'allegato schema di disegno di Legge, dunque, pur considerando la legislazione vigente o le ipotesi e le proposte giacenti

ti sul tappeto, contiene alcune scelte di fondo per un assetto organico e di ampio respiro della formazione professionale, anche in rapporto alla struttura sociale ed alla situazione economica della Regione e comunque nel più ampio rispetto della personalità dei lavoratori ai quali essa è destinata.

E' evidente che la prima scelta è e deve essere quella di rendere effettivo, attraverso il diritto alla formazione, il diritto al lavoro e alla sua libera scelta.

Solo partendo da una posizione di principio di questo tipo si può innescare un discorso nuovo e razionale, che faccia scattare la molla di una "politica attiva del lavoro", seria e coordinata.

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

E' altresì evidente che obiettivi di questo tipo sono e devono essere collegati agli obiettivi di programmazione dello Ente Regione.

Da tutta la impostazione della proposta di legge infatti si evince la volontà dell'Ente Regione di porsi, nella vicenda, come momento di programmazione e quindi di coordinamento. Tutti gli interventi di formazione devono dunque essere in sintonia con i piani poliennali ed annuali di programmazione economica regionale: per la predisposizione dei suoi piani di formazione anche lo Assessorato Regionale all'Istruzione in analogia, dovrà ricorrere al metodo della programmazione poliennale articolata in piani annuali.

Ma una tale volontà programmatica, proprio perchè vincolata alle ipotesi di sviluppo della Regione, non può essere settoriale od a comparti: è chiaro cioè che tutte le attività di formazione professionale nell'ambito regionale dovranno, in tale ottica, essere programmate e coordinate unitariamente, a garanzia di uniformità di impostazione, di correttezza nelle scelte di priorità, di comune validità dei risultati.

A questo proposito, anche nello spirito delle indicazioni di vari settori politico-sociali, presso l'Assessorato all'Istruzione viene individuata una precisa unità funzionale la quale dovrà attivare una serie di strumenti, necessari per raggiungere il fine di un efficace collegamento tra politiche occupazionali e politiche di formazione. Si tratterà cioè di rilevare continuamente i fabbisogni di formazione emergenti, in maniera da esprimere, in linea con l'indirizzo programmatico e di sviluppo della Regione, un piano di formazione che rappresenti, come abbiamo detto, uno strumento di "politica attiva del lavoro".

E' evidente che in questa fase di osservazione e di ricerca, alla scoperta delle "pulsazioni" spesso occulte e dei "segnali" a volte indecifrabili del mercato del lavoro, decisivo può essere il ruolo e la collaborazione di una serie di Enti ed istituzioni, interni ed esterni alla Regione, i quali dovranno fornire gli 'input' necessari nel processo di programmazione: ci riferiamo cioè agli organi tecnici della programmazione regionale, agli Enti Locali, ai Consigli scolastici distrettuali e provinciali, agli Organi periferici del Ministero del Lavoro, all'Università od altri Istituti di ricerca, alle Consulte di Centro ed agli operatori tutti della formazione professionale.

Si impone dunque uno sforzo, nuovo e coraggioso, da parte di tutti: si tratta di invertire una tendenza e ricreare dignità e fiducia in un settore d'intervento per troppo tempo considerato in sottordine e dilettantistico. Si tratta cioè di definire una "politica di formazion" a lettere maiuscole, che tenga presente le esigenze del mercato del lavoro, la dignità del lavoratore, il suo diritto alla responsabilità sul lavoro.

GLI ORGANI CONSULTIVI ED IL CONTROLLO SOCIALE

Sembra molto utile a questo proposito l'istituzionalizzazione, nella proposta di legge, di organi consultivi, i quali attueranno una forte attività di indirizzo e di consulenza, realizzando nei fatti una collegialità troppo spesso a parole rivendicata.

Tali organi sono:

- a) la Commissione Regionale per la Formazione Professionale che, proprio per consentire un efficace collegamento fra mondo istituzionale e mondo socio-economico, sarà aperta ad una larga partecipazione esterna di forze sociali e sindacali, di rappresentanti dei datori di lavoro dei lavoratori autonomi, di esperti e di enti gestori: essa esprimerà pareri in merito ai piani di formazione e fornirà, in relazione a questi, proposte e suggerimenti;
- b) le Consulte di Centro, che propongono iniziative in riferimento all'attività formativa del Centro, alle iniziative psico-pedagogiche, didattiche, di orientamento professionale, sociali ed educative; tali organismi verranno responsabilizzati

anche nella fase di programmazione delle attività formative, per il contributo di proposte che in tale sede porteranno.

A questo proposito un discorso va fatto anche in riferimento ai collegamenti con alcune altre significative realtà: ci sembra utile aver codificato, in varie occasioni, l'apporto ed il contributo dei nuovi organi democratici della scuola (in fase di programmazione e piano poliennale, in sede di orientamento professionale e di attività collaterali ed integrative o per il lavoro della Consulta di Centro), così come degli Enti Locali (in fase di programmazione, in sede di collegamento con i Distretti, nelle consulte di Centro).

Tra l'altro lo stesso criterio ripetutamente sancito di "controllo sociale" dell'attività di formazione, garantisce uno strumento democratico di partecipazione e di verifica, che ben si armonizza con tutti i meccanismi che la ipotesi di legge pone in essere.

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

AI CENTRI

Un discorso organico viene anche effettuato, nel disegno di legge proposto, in merito al finanziamento delle attività di formazione professionale.

Elemento di novità è l'introduzione del criterio che i rapporti finanziari tra Regione ed Enti Gestori sono regolati da convenzioni stipulate tra le parti.

E' evidente che la convenzione, con l'indicazione di tutte le condizioni, clausole e riferimenti necessari costituirà una griglia utile per disciplinare in maniera valida i rapporti con gli Enti Gestori.

Ad attività formativa conclusa inoltre, la rendicontazione, inviata all'Assessorato alla Pubblica Istruzione su schema dallo stesso definito, costituirà un momento di verifica finanziaria efficace.

Viene anche individuata, nell'ambito del settore formazione professionale una precisa unità funzionale che avrà cura dell'assistenza tecnica ai Centri, oltre che della vigilanza e controllo.

Viene qui capovolta un'ottica tendente a privilegiare lo atteggiamento burocratico-fiscalista della Regione nei confronti dei Centri: in una dimensione di impegno e di collaborazione ci sembra giusto evidenziare un ruolo di vera e propria assistenza ai Centri da parte della Regione, per prevenire, quando è possibile, piuttosto che controllare ed indirizzare piuttosto che fiscalizzare.

IL PLURALISMO

Il sistema finanziario proposto è peraltro funzionale ad una scelta politica della Legge, quella del pluralismo.

E' nostra convinzione infatti che un sistema di formazione pluralistico, organizzato e non parcellizzato, qualificato poiché tale è la scelta dalla legge, porta a risultati notevoli e di grande validità.

Il problema è di non consentire improvvisazioni nel settore della formazione professionale, mettendo in atto tutta una serie di meccanismi programmatori e di controlli che portino ai risultati voluti.

Siamo cioè convinti che pluralismi e libertà delle istituzioni e che corretta programmazione, coerenti strumenti finanziari, efficace controllo sociale portano inesorabilmente a quel "pluralismo formativo qualificato" tanto auspicabile e necessario.

I meccanismi infatti che, ad effetto della presente ipotesi di legge, potrebbero essere attivati nei confronti degli enti gestori sono tali da garantire il salto di qualità, la riconversione delle strutture obsolete, l'efficacia formativa e didattica, oppure in alternativa la selezione naturale.

L'IRFOP ED IL RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE DOCENTE

Tra l'altro, allo scopo da un lato di esaltare la fase programmatica della Regione svincolandola dalla mera gestione e dall'altro di riqualificare anche la gestione diretta della formazione, nel disegno di legge si propone di istituire un ente, l'I.R.Fo.P. (Istituto Regionale per la Formazione Professionale), deputato alla gestione ed all'esercizio delle attività di formazione professionale al momento direttamente gestite dalla Regione.

L'I.R.Fo.P. sarebbe in collegamento continuo e diretto con l'Assessorato.

Il personale, senza che ne sia alterata in alcun modo la posizione giuridica di dipendente regionale, sarebbe assegnato in servizio attraverso l'istituto del comando, la Regione approvarebbe sia la pianta organica, che il bilancio preventivo e consuntivo, ed espleterebbe eventuali concorsi.

Viene anche proposta la istituzione del ruolo del personale regionale docente della formazione professionale. In effetti, al momento attuale, stante la vigente legge sul personale della Regione, i docenti della formazione professionale dei Centri Regionali, sono inquadrati nel ruolo unico amministrativo: in deroga all'articolo 1 della Legge 18/1974 si propone l'istituzione del ruolo docente, con le modalità di idoneità e di requisiti previsti per l'Albo.

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE

Viene introdotto il criterio della divisione tra spese variabili legate alla organizzazione dei corsi e spese fisse per il personale (che comunque dovrà contenersi in un organico fissato dalla Regione, ispirato a criteri di uniformità e di efficienza).

Ciò da un lato non consentirà straripamenti di personale se non in funzione di esigenze oggettive, dall'altro garantirà agli operatori maggiore serenità nel proprio lavoro, tanto utile perchè la prestazione salga di qualità e di validità.

A favore, inoltre, del personale impegnato nelle attività di formazione, nel disegno di legge, vengono previsti tutta una serie di operazioni che servono a rendere più valido ed efficace il ruolo.

Si definisce infatti per essi un ruolo di protagonisti attivi e responsabili nel processo di formazione e si postula la necessità di attività di aggiornamento e/o riconversione finalizzate dell'arricchimento professionale e culturale: tutto ciò emanciperà negli stessi spirito di iniziativa, capacità di ricerca, concretezza degli obiettivi, rendendoli validi collaboratori, an

LA MOBILITA' DEL PERSONALE

Nel disegno di legge si prevede la possibilità che il personale della formazione professionale venga messo in mobilità occupazionale, nell'ambito dei centri dell'I.R.Fo.P. e dei Centri degli Enti Gestori, privilegiando però le condizioni di miglior favore per le residenze degli interessati.

E' evidente che questo criterio, oltre che a garantire la piena utilizzazione del personale impegnato nella formazione professionale, evita sottoccupazioni, consente di mettere l'uomo giusto al posto giusto, non spreca energie umane, a favore delle quali si intende mettere in moto, come abbiamo accennato, tutto un insieme di strumenti formativi di arricchimento e/o di riconversione.

GLI UTENTI DELLA FORMAZIONE

Alcune considerazioni vanno infine fatte in merito agli utenti della formazione, coloro che ne saranno cioè i destinatari.

E' evidente che, non ponendosi la formazione come sistema parallelo a quello scolastico, la strutturazione di tale servizio sarà di volta in volta articolata in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Fermo restando che il disegno di legge prevede un'ordinamento didattico che dovrà essere predisposto ed approvato dalla Giunta Regionale, alcuni altri meccanismi potranno consentire la massima efficacia dell'itinerario formativo.

che nel processo di ricognizione e di programmazione dell'attività di formazione.

Viene, inoltre, fissato, in armonia con le proposte sindacali a livello nazionale, un trattamento economico e normativo, paritetico a quello del personale dipendente della Regione, allo scopo di evitare ingiustificate sperequazioni ed una odiosa dicotomia, così come per tutti si fissa un orario di servizio generalizzato e ben precisato.

L'ALBO REGIONALE

L'Albo Regionale degli idonei è costituito presso l'Assessorato alla P.I., che lo compila e lo aggiorna.

In esso saranno iscritti tutti i docenti che aspirano ad essere assunti dagli Enti Gestori od a partecipare a concorsi banditi dalla Regione per l'I.R.Fo.P., ovvero che desiderino essere utilizzati come docenti supplenti.

L'iscrizione all'Albo è comunque legata al superamento di apposite prove di idoneità che la Regione annualmente bandirà: tale norma si sposa bene con quello che stabilisce la obbligatorietà dell'aggiornamento dei docenti e lascia intravedere nel futuro la presenza di operatori particolarmente validi, preparati, continuamente tesi in un processo di auto-formazione ed auto-apprendimento.

Il meccanismo dell'Albo, tra l'altro, servirà ad escludere od evitare deleteri fenomeni di clientelismo, causa troppo spesso del generale scadimento dell'intero settore della formazione professionale.

E' il caso dell'orientamento professionale, che deve precedere ed affiancare l'attività di formazione, per evidenziare lungo tutto il processo di formazione le attitudini degli allievi indirizzandoli verso corrette scelte professionali.

Ci riferiamo anche al processo di "Alternanza Scuola-Lavoro": gli Enti operanti nel settore potranno stabilire convenzioni con aziende, imprese, unità produttive allo scopo di fare effettuare presso di esse periodi di stages o di tirocini che consentano, con l'inserimento in particolari processi produttivi, il completamento delle conoscenze professionali.

E' evidente che la Regione dovrà impegnarsi a legiferare su tale materia, allo scopo di consentire la completa copertura dei rischi di infortuni, stabilire gli eventuali oneri ecc. Infatti la istituzionalizzazione di un processo formativo che esalti il momento di formazione sul campo ha una notevole validità e pone la Regione Puglia alla pari con altre legislazioni, anche estere, avanzate in materia di formazione.

Di particolare validità ci sembra anche al proposito la garanzia di un "diritto alla formazione": la Regione si sforzerà di realizzare tutto un sistema di servizi, al massimo integrati nel ciclo formativo, che garantiscano il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono la frequenza ai corsi; così come si sforzerà di assicurare l'inserimento di allievi eventualmente "handicappati", attraverso appositi strumenti di integrazione nel processo formativo.

In ultimo non è accantonata neanche la possibilità di realizzare opportune forme di animazione culturale, ricreativa e del tempo libero, che rappresentino un ulteriore momento di intente

grazione e di decondizionamento nella direzione della crescita umana e civile degli allievi.

=====

E' questa, dunque, la ipotesi di legge che viene sottoposta all'attenzione delle forze sociali, culturali e politiche.

Non siamo legati alla proposta, ma siamo legati alle scelte di fondo della proposta: riteniamo, dunque, che dal dibattito che scaturirà potranno emergere ulteriori elementi di chiarimento e di arricchimento in maniera da consentire che al più presto questo disegno di legge si trasformi da ipotesi in strumento legislativo.

TITOLO I°

F I N ' A L I T A '

Art. 1

(Obiettivi)

La Regione promuove la formazione e la elevazione pro fessionale dei lavoratori, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità e della cultura.

La formazione professionale è collegata agli obiettivi della programmazione regionale e rappresenta lo strumento della politica attiva del lavoro.

Art. 2

(Strumenti)

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art.1, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione attua e promuove:

- a) studi, ricerche, documentazioni sui problemi della formazione e del lavoro, per la elaborazione di programmi organici di intervento collegati al piano regionale di sviluppo economico;
- b) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale;
- c) corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati che intendano evolvere la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;
- d) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati o precariamente occupati, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello;

./.

- e) corsi di aggiornamento per quadri intermedi, dirigenti e imprenditori di ogni settore produttivo, ivi compresi gli operatori della cooperazione e della mutualità;
- f) corsi di aggiornamento e/o di riconversione del personale addetto alle attività di formazione professionale;
- g) progetti speciali, programmi di sperimentazione, da realizzare con l'intervento del Fondo Sociale Europeo;
- h) corsi per apprendisti;
- i) corsi negli Istituti di prevenzione e di pena;
- l) corsi integrativi intesi a favorire l'accesso dei lavoratori ad ulteriori livelli di formazione professionale e consentire l'uscita ed il rientro dei giovani dalla/nella formazione professionale per/dalla scuola secondaria di 2° grado;
- m) corsi per invalidi civili;
- n) corsi per informatori socio-economici;
- o) corsi per operatori del commercio;
- p) cantieri scuola e di lavoro;
- q) programmi per l'inserimento nei normali corsi di formazione e qualificazione professionale di invalidi, handicappati e disadattati;

./.

- r) formazione professionale diretta allo svolgimento di pro
fessioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausilia
rie;
- s) istituzione e finanziamento di scuole professionali di
perfezionamento e di specializzazione post-scuola seconda
ria superiore e post-universitaria, idonee a favorire lo
inserimento nel mondo del lavoro;
- t) ogni altra attività che, rientrando nelle finalità della
presente legge e favorendo il diritto al lavoro, sia desti
nata alla formazione, al perfezionamento, alla riqualifica
zione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi at
tività professionale e per qualsiasi finalità, compresa
la formazione continua, permanente, ricorrente e quella
conseguente a riconversione di attività produttive.

Art. 3

(Ordinamento Didattico)

Le attività formative di cui all'art.2 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilità professionale nella Regione, nel territorio nazionale e comunitario.

L'ordinamento didattico dei corsi definisce:

- profili professionali e le relative capacità tecnico-professionali da conseguire;
- i requisiti di ammissione ai corsi;
- la durata del corso;
- le attrezzature;
- le prove finali, gli attestati ed i diplomi relativi;
- i titoli e i requisiti richiesti per l'insegnamento teorico e pratico.

L'ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della libertà delle metodologie, è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla P.I. sentita la Commissione Regionale di cui all'art. 9.

Art. 4

(Destinatari della formazione professionale)

Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico.

TITOLO II°

L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art.5

(Gli Interventi)

La Regione predispone gli interventi comunque finalizzati agli obiettivi pubblici previsti dalla presente legge, in attuazione dei piani poliennali e annuali di programmazione economica regionale, e adotta al riguardo il metodo della programmazione poliennale articolata in piani annuali.

La Regione, nell'ambito di tali interventi, si avvale dell'Istituto Regionale per la Formazione Professionale (I.R.Fo.P.), istituito secondo le modalità di cui alla presente legge.

Realizza altresì apposite convenzioni con Enti ed associazioni Nazionali, Regionali e territoriali che siano espressione delle Organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, dei movimenti nazionali, delle istituzioni regionali, territoriali,

./.

associative, di carattere formativo e sociale, nonché con Enti e Associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di lucro, finalità di formazione professionale, o con aziende e consorzi di esse.

Per l'attuazione dei piani di formazione professionale possono essere utilizzati i locali e le attrezzature delle istituzioni scolastiche statali secondo le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n.616 del 24/7/1977.

Art.6

(Programmazione e Coordinamento)

Tutte le attività di formazione professionale nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione che predispone anche i relativi piani finanziari.

Per l'assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche occupazionali e politiche di formazione è istituito presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione nell'ambito del Settore Formazione Professionale l'Ufficio Programmazione dell'Attività di Formazione che, in linea con l'indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, espresso dal Comitato Regionale per la programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.

L'Ufficio si avvale dell'ausilio tecnico-scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di elaborazione

./.

dati anche a livello universitario esistenti nel Territorio Regionale, della collaborazione degli Organi Tecnici della Programmazione Regionale, degli Enti Locali, dei Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali, degli Organi Periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle Consulte di Centro e di tutti gli Operatori della Formazione Professionale.

L'Ufficio predispone altresì i Progetti di interventi finanziabili da parte della Comunità Europea, o da altri Organismi Nazionali e Sovranazionali.

Art. 7

(Piano Poliennale di Formazione)

La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui al
la presente Legge, predispone programmi poliennali di attivi
tà di Formazione Professionale.

Ogni programma stabilisce:

- a) le linee di interventi, in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorità dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;
- b) la previsione globale di spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del territorio e della mobilità del lavoro;
- c) la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori di intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;
- d) le iniziative per l'aggiornamento del personale insegnante operante nei centri dell'I.R.Fo.P. e degli Enti Gestori e le relative modalità di attuazione;
- e) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei

./.

Centri, nonché alla costruzione di nuovi sedi;

- f) i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;
- g) la previsione di tutti i servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attività collaterali ed integrative.

Per la elaborazione del programma poliennale la Regione, che si avvale di norma anche della formazione propositiva dei Consigli Distrettuali Scolastici, svolge indagini, raccoglie ed elabora dati concernenti:

- 1) la situazione occupazionale, dell'emigrazione e della iscrizione al collocamento;
- 2) lo stato della scolarizzazione, anche in rapporto alla riforma della Scuola Secondaria Superiore;
- 3) la determinazione del fabbisogno di risorse occorrenti per l'attuazione delle proposte di attività formativa;
- 4) l'aggiornamento dei profili formativi in relazione alle esigenze del mercato di lavoro;

./.

5) lo stato delle strutture formative nell'ambito provinciale.

Lo schema del programma poliennale predisposto dall'Asses
sorato alla P.I., sentita la Commissione di cui al successivo
art.9, viene definito dalla Giunta Regionale ed è approvato
dal Consiglio Regionale.

Art. 8

(Piano annuale di formazione)

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la Commissione Regionale di cui all'art.9 predispone, in conformità dei criteri del piano poliennale, il relativo piano annuale di attuazione, con cui determina:

- 1) i settori di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e riconvertire, secondo le aperture di cui all'art. 2 della presente legge;
- 2) gli enti interessati all'attività di F.P. e le relative sedi di svolgimento, nonché le aziende o consorzi di esse per le attività di cui al 2° comma del successivo articolo 26;
- 3) l'organico del personale docente e non docente per ogni sede di attività;
- 4) l'eventuale ammodernamento ed ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei centri;
- 5) l'impegno di spesa riferito all'esercizio finanziario, nell'ambito della previsione del finanziamento globale poliennale.

./.

Detto piano terrà altresì conto delle proposte formulate dagli Istituti Professionali ubicati nel territorio regionale che non potranno comunque essere in contrasto con la programmazione poliennale della Regione.

Tale piano è approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

TITOLO III°

ORGANI CONSULTIVI

Art. 9

(Commissione Regionale della Formazione Professionale)

Presso l'Assessorato alla P.I. è istituita la Commissione della formazione professionale così composta:

- Assessore alla P.I. della Regione Puglia;
- Sovrintendente Regionale Scolastico;
- Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M.O.;
- Cinque esperti di formazione professionale designati dalla la Giunta Regionale;
- Tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- un rappresentante della Federazione degli Industriali della Puglia;
- un rappresentante della Federazione Regionale degli Agricoltori;
- un rappresentante dell'Associazione Sindacali-Intersind;
- un rappresentante dell'Unione Regionale del Commercio e del Turismo della Puglia;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale;

- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi dei settori artigiano e agricolo;
- tre rappresentanti degli Enti Gestori di formazione professionale designati dalla Federazione Regionale degli stessi;
- un rappresentante dell'E.N.P.I.

La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta ed è presieduta dall'Assessore alla P.I. o da un suo delegato.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri sostituiti restano in carica sino alla cessazione del mandato della Commissione.

La Commissione decaduta continua a svolgere i compiti istituzionali sino alla costituzione della nuova Commissione.

La Commissione può articolarsi in sottocommissioni centrali o provinciali presiedute dall'Assessore o da un suo delegato.

La Commissione e le sottocommissioni possono, all'occorrenza e a giudizio dell'Assessore, essere integrate da funzionari di Assessorati o dell'I.R.Fo.P., le cui attribuzioni hanno afferenza con la materia della formazione professionale.

I pareri delle sottocommissioni, rispetto alla Commissione Regionale, sono definitivi.

./.

- Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;
 - b) esprimere pareri in merito ai piani di attività di forma zione e di riqualificazione dei livelli di professionali tà degli operatori del settore;
 - c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.

Le materie su cui si devono pronunciare le sottocommissioni sono determinate, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.

Funge da Segretario della Commissione il Coordinatore del Settore Formazione Professionale .

Compiti precipui del Segretario sono: l'invio della convocazione della Commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli Organi Statutari Regionali e l'archivio.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

Art. 10

(Consulta di Centro)

Presso ogni Centro di formazione professionale è costituita una Consulta di Centro così composta:

- a) un rappresentante della Regione o dell'Ente Gestore, Presidente;
- b) Direttore del Centro;
- c) due rappresentanti dei docenti;
- d) due rappresentanti degli allievi;
- e) un rappresentante dei genitori;
- f) un rappresentante del personale non docente;
- g) un rappresentante del Distretto scolastico;
- h) un rappresentante della federazione sindacale unitaria dei lavoratori;
- i) un rappresentante del Comune in cui ha sede il Centro.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Centro.

La Consulta è nominata dall'Assessore alla P.I. entro i primi 15 giorni dall'inizio dell'attività formativa.

A tal fine le designazioni, da richiedersi al Centro en

./.

tro il 10 settembre, o gli atti di proclamazione degli eletti devono pervenire all'Assessorato alla P.I. entro sette giorni dall'inizio dell'attività formativa, pena decadenza dal diritto alla rappresentanza.

La Consulta dura in carica per gli anni formativi relativi alla realizzazione del programma pluriennale per il quale è stata costituita.

Gli allievi durano in carica sino alla conclusione dei corsi cui appartengono. La durata in carica del rappresentante dei genitori è correlata alla iscrizione e frequenza del figlio al corso.

Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in carica, comunque, sino alla cessazione della Consulta.

La Consulta propone iniziative ed esprime pareri sulle seguenti attività:

- a) modalità di svolgimento delle attività formative del piano annuale;
- b) iniziative per lo sviluppo delle attività formative;
- c) miglioramento funzionale del centro;
- d) iniziative psico-pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;

./.

- e) attività di carattere sociale, educativo, collaterali ed integrative;
- f) modalità di attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi.

La Consulta, in relazione alle attività di cui al comma precedente, può assumere elementi conoscitivi nell'ambito del territorio dei distretti scolastici in cui gravita il Centro.

La Consulta è regolarmente costituita in assemblea con la presenza della maggioranza relativa dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

Qualora la convocazione sia andata deserta per due volte consecutive, anche nel corso dello stesso giorno, il Direttore del Centro propone le iniziative ed esprime i pareri sull'attività che figurino iscritte all'ordine del giorno.

TITOLO IV°

FINANZIAMENTI E ORGANIZZAZIONE

Art. 11

(Finanziamento delle attività di F.P.)

Per lo svolgimento delle attività di F.P. i finanziamenti sono erogati dalla Regione agli Enti interessati con riferimento a quanto segue:

- 1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale docente e non docente fissato secondi i criteri di cui alla presente legge;
- 2) spese di organizzazione e per il materiale didattico.

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di adeguamento, riconversione, potenziamento e rinnovamento dei Centri, previsti dalla presente Legge.

Sono inoltre a carico della Regione, tutte le provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale di cui all'art.39.

./.

Infine, in rapporto al volume di attività svolto nella Regione, agli Enti Gestori di cui all'art.28 della presente legge saranno altresì concesse provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali e provinciali, in re l a z i o n e alle spese generali di gestione ivi compreso il per so n a l e.

Salva diversa disposizione di legge, l'Ente Gestore non può commutare, ad enti terzi o a persone non assunte dall'En te e non comprese nel proprio organigramma la realizzazione di attività consuali o di attività a queste connesse.

L'Ente Gestore che incorre nell'osservanza delle dispo s i z i o n i del comma precedente decade dal diritto alle relati ve provvidenze finanziarie, non è ammesso a svolgere altre attività di formazione professionale finanziabili per due an ni consecutivi successivi a quello in cui è stata commessa la inosservanza alla disposizione di cui al comma precedente.

I rapporti finanziari fra la Regione e gli Enti Gestori sono regolati con con ve n z i o n i, secondo le indicazioni del suc ce s s i v o articolo.

Art. 12

(Modalità di Convenzione)

La convenzione deve contenere l'indicazione:

- a) delle parti, con la specificazione del comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze finanziarie;
- b) dei tipi, le qualità e le quantità dei servizi connessi;
- c) della quantità delle provvidenze finanziarie e della modalità di erogazione e di intestazione del mandato di credito;
- d) della clausola con cui l'Ente si impegna ad osservare le norme di questa legge e di quella a cui questa fa rinvio, nonché di altre disposizioni amministrative a contenuto generale della Regione.

Inoltre, la convenzione può contenere tutte le clausole ritenute necessarie dalle parti per meglio disciplinare i loro rapporti.

Lo schema di convenzione è predisposto dall'Assessorato alla P.I., approvato dalla Giunta e firmato dal Presidente della Regione e dal Rappresentante legale dell'Ente.

Art. 13

(Rendiconti)

Gli Enti Gestori devono presentare la resocontazione finanziaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

Oltre tale termine sull'eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione decorre a carico dell'Ente l'interesse commerciale al tasso vigente al tempo di inizio della morosità.

Lo schema di rendicontazione è definito dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, a cui è trasmesso.

La documentazione relativa alla rendicontazione è trattenuta dall'Ente Gestore e resta a disposizione dell'Assessorato per i controlli di competenza.

Art. 14

(Le Commissioni di esame)

La Commissione di esami è così composta:

- a) un docente dell'I.R.Fo.P. o un funzionario dell'Assessorato alla P.I. di livello retributivo e funzionale non inferiore al 7° - Presidente;
- b) un docente teorico del corso o comunque del Centro in discipline umanistiche;
- c) un docente teorico del corso o comunque del Centro in discipline scientifiche;
- d) un docente tecnico-pratico del corso o comunque del Centro, qualora ne ricorra la necessità.

La Commissione è nominata con atto dell'Assessorato alla P.I., su designazione del Direttore del Centro per i commissari di cui alle lettere b, c, d del presente articolo.

Gli esami si concludono con giudizio di "idoneo" o "inidoneo", ed i rispettivi elenchi sono compilati in ordine alfabetico.

./.

Le modalità e la durata delle prove sono stabilite dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione in conformità all'ordinamento approvato.

Ai componenti della Commissione è corrisposto il compenso previsto dalle leggi dello Stato per gli esami di concorso a cattedra nelle scuole medie secondarie.

Art. 15

(Organizzazione Centrale dell'Assessorato)

A parziale modifica dell'Art.25 della Legge Regionale n.18/1974 i settori "Istruzione Artigiana" e "Istruzione Professionale" vengono unificati assumendo la denominazione di "Settore Formazione Professionale".

Art. 16

(Assistenza Tecnica, Vigilanza e Controllo)

Nell'ambito del Settore Formazione Professionale è costituito l'Ufficio Assistenza Tecnica, Vigilanza e Controllo della Formazione Professionale.

L'Ufficio Assistenza Tecnica, Vigilanza e Controllo, esercita le seguenti funzioni:

- a) accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento;
- b) assistenza tecnica ai Centri per il migliore conseguimento dei fini formativi;
- c) vigilanza e controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di formazione professionale gestite, finanziate, sovvenzionate e autorizzate dalla Regione, o che comunque si svolgano nel territorio della Regione.

Le irregolarità eventualmente riscontrate devono essere comunque contestate a chiusura dell'ispezione, mediante con

./.

segna di una copia del relativo verbale.

E' data facoltà all'Ente Gestore di far pervenire, en
tro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarità,
le controdeduzioni all'Assessore alla Pubblica Istruzione,
al quale spettano le conseguenti determinazioni previste
dalla presente legge.

TITOLO V°

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 17

(Finalità, Patrimonio e Gestione)

Allo scopo di esaltare la funzione programmatica della Regione, svincolandola dalla mera azione gestionale, è istituito un organismo deputato all'esercizio della formazione professionale. Detto organismo assume la denominazione di Istituto Regionale per la Formazione Professionale e nei successivi articoli verrà denominato I.R.Fo.P.

L'I.R.Fo.P. ha Sede in Bari ed ha personalità giuridica.

Esso si articola in una sede regionale e nelle sedi periferiche operative dei Centri.

All'I.R.Fo.P. sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestire il patrimonio della Regione riveniente dalle strutture e dai servizi acquisiti, tra cui i disciolti Enti di Formazione Professionale ENALC-INIASA-INAPLI;

./.

- b) esercitare la formazione professionale dei lavoratori a qualsiasi livello, ivi compresi i corsi di aggiornamento e di specializzazione per i quadri pubblici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
- c) utilizzare il personale tecnico-didattico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali, secondo la disciplina di cui agli articoli successivi.

Il patrimonio dell'I.R.Fo.P. è costituito esclusivamente dai beni mobili ed immobili destinati all'esercizio delle attività di formazione professionale.

Con atti della Giunta Regionale, predisposti di concerto dagli Assessorati alla P.I. ed ai Contratti, si provvede all'aumento o diminuzione della disponibilità patrimoniale; a seconda delle esigenze operative dell'Istituto.

L'Amministrazione Regionale partecipa alle spese di impianto e di gestione dell'I.R.Fo.P. attraverso l'erogazione di contributo annuo a carico del proprio bilancio, gravante su apposito capitolo che si istituirà nello stato di previsione della spesa, a decorrere dall'anno 1979, con la

./.

seguinte denominazione "Contributo Ordinario annuo della Re
gione per le spese di gestione dell'I.R.Fo.P."

Per quanto non espressamente previsto si osserveranno,
in quanto applicabili, le norme di cui alla Legge della Re-
gione Puglia 30/5/1977, n.17 "Norme sulla contabilità Regio
nale".

Art.18

(Bilancio e Contabilità)

L'I.R.Fo.P. realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) Contributi straordinari della Regione;
- c) Proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità.

L'I.R.Fo.P. ha un proprio bilancio che viene trasmesso alla Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato alla P.I. prima della presentazione al Consiglio Regionale del Bilancio della Regione, ed è approvato quale allegato del Bilancio Regionale.

Il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, è approvato annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle Leggi Regionali, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

./.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo valgono i principi e le disposizioni contenuti nella legge della Regione Puglia 30/5/1977, n.17 "Norme sulla contabilità regionale".

Art. 19

(Organi)

Sono organi dell'I.R.Fo.P.:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Collegio dei revisori;
- 4) Il Direttore.

Art. 20

(Il Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale, è il legale rappresentante dell'I.R.Fo.P., convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.

Art. 21

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri.

E' eletto dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro, tra coloro che abbiano dato prova di competenza nel campo della formazione professionale e che non siano componenti di organismi o Enti Gestori di attività formative.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

./.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- disporre i programmi formativi dei Centri dell'I.R.Fo.P., secondo il piano annuale di cui alla presente legge;
- deliberare il Bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, previa relazione del Collegio dei Revisori;
- approvare le proposte di miglioramento e di potenziamento delle proprie strutture formative da inviare all'Assessorato alla P.I. per l'inserimento nei piani poliennali ed annuali di formazione professionale;
- deliberare sull'organizzazione degli Uffici secondo le direttive della Regione ed in armonia con il sistema organizzativo delle rimanenti strutture di formazione professionale;
- proporre la pianta organica del personale necessario per lo espletamento delle funzioni istituzionali e le modifiche della stessa;
- formulare le richieste di comando del personale regionale;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, liberalità;
- deliberare sulle liti attive, passive e sulle transazioni;
- deliberare su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal Presidente.

./.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti al meno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, a mezzo comunicazione telegrafica, con preavviso di 48 ore.

Nei casi di assoluta necessità e urgenza, in deroga a quanto previsto in precedenza, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendano indispensa bili per la tutela del patrimonio affidato all'I.R.Fo.P.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio di Ammini strazione adotta le deliberazioni necessarie per la disci plina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provve dimenti non ratificati.

Art. 22

(Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a due.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'I.R.Fo.P. e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

Il Collegio dei Revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 23

(Direttore dell'I.R.Fo.P.)

Il Direttore dell'I.R.Fo.P. è un funzionario regionale di 7^a fascia, ed assume la posizione giuridica di coordinatore d'ufficio.

Viene nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Il Direttore provvede a:

- elaborare, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e previste dalla normativa regionale, il progetto di relazione programmatica e predisporre il bilancio annuale di esercizio, preventivo e consuntivo;
- coordinare le attività dei vari Centri di formazione professionale nei quali si esplica la funzione istituzionale formativa dell'Istituto, avvalendosi della collaborazione dei direttori dei Centri e sentite le Consulte di Centro;
- sovrintendere all'organizzazione dell'I.R.Fo.P. ed alla attività di tutti i suoi servizi, essere responsabile del

./.

funzionamento dell'Istituto ferma restante la responsa
bilità dei vari direttori di Centro;

- dirigere i servizi amministrativi e tecnico-didattici dell'Istituto in conformità alle disposizioni legislative, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alle direttive della Presidenza e dell'Assessorato alla P.I.;
 - esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento organico del personale, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
 - partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
-

Art.24

(Personale dell'I.R.Fo.P.)

A partire dall'anno formativo 1978/79, il personale della Regione già utilizzato nelle attività di Formazione Professionale nell'anno precedente, è messo a disposizione dell'I.R.Fo.P. mediante l'utilizzazione dell'Istituto del comando.

Qualora questo 1° contingente disposto ad essere utilizzato per la funzione tecnico-didattica non sia quantitativamente sufficiente ad assicurare i livelli formativi, ulteriori comandi saranno disposti dalla Giunta Regionale dando la priorità ai meno anziani.

La stessa procedura sarà adottata per il personale amministrativo necessario, secondo i criteri quantitativi previsti dalla normativa per il personale della formazione professionale.

Dopo la prima costituzione dell'I.R.Fo.P. si procederà, da parte del Consiglio di Amministrazione dello stesso,

./.

alla definizione della pianta organica, che riguarderà sia il personale necessario per la Sede Regionale dell'Istituto stesso, sia per le unità operative dei Centri.

Essa sarà modulare e varierà in relazione all'attività corsuale posta in essere.

La pianta organica sarà trasmessa alla Regione e dovrà essere approvata dalla Giunta Regionale.

Le necessità di personale docente o non docente, saranno coperte attraverso comandi disposti dalla Giunta Regionale.

Qualora ciò non fosse possibile eventuali posti vacanti saranno coperti attraverso appositi concorsi espletati dallo Ente Regione, riservati, per il personale docente, agli iscritti all'albo regionale degli operatori della formazione professionale.

Il personale vincitore dei concorsi sarà assegnato in servizio presso l'I.R.Fo.P.

Qualora non risultassero disponibilità per i docenti nell'albo regionale, i posti potranno essere coperti con concorsi pubblici per titoli ed esami con le riserve previste per il personale già in servizio presso la Regione.

Art.25

(Ruolo del Personale Regionale docente della F.P.)

A modifica dell'art.1 della Legge Regionale n.18 del 25/3/1974 e fermo restante lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito degli interessati, è costituito il ruolo del personale regionale docente della F.P., ivi compreso i Direttori, in servizio alla data del 30/9/1978 e comandato in virtù della presente legge in servizio presso lo I.R.Fo.P..

Possono altresì essere iscritti a tale ruolo:

- 1) gli impiegati della regione che, avendo i requisiti di cui all'articolo 32, ne facciano domanda entro il 31/12/1978;
- 2) i vincitori di relativi concorsi banditi dalla Regione per le necessità dell'I.R.Fo.P.

Il personale dell'I.R.Fo.P. può, e domanda, essere restituito al ruolo di provenienza. La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno formativo successivo alla data del relativo provvedimento.

./.

Il provvedimento di restituzione è adottato dalla
Giunta Regionale.

Il personale restituito al ruolo di provenienza as
sume in esso la posizione giuridica ed economica che gli
sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

TITOLO VI°

GLI ENTI GESTORI

Art. 26

(Requisiti degli Enti)

Gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 5, pena la decadenza automatica del finanziamento, dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti la pubblica finalità dell'attività svolta:

- a) non perseguire fine di lucro;
- b) avere come fine la formazione professionale;
- c) essere in possesso di strutture e attrezzature idonee;
- d) sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli della Regione;
- e) accettare il controllo sociale;
- f) rispettare i livelli qualificativi richiesti dal programma regionale.

La Regione può anche finanziare aziende e loco consorzi che realizzino, d'intesa con le rappresentanze sindacali, corsi addestrativi brevi di aggiornamento e di riconversione per il proprio personale, ai fini dell'acquisizione di tecniche particolari.

La Regione può inoltre riconoscere corsi svolti a cura

./.

di organizzazioni diverse purché sussistano adeguate garanzie di idoneità organizzativa e di congruità di mezzi, rispetto ai programmi perseguiti.

Il riconoscimento è accordato su istanza corredata da una relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da svolgere.

La Regione nell'esercizio delle funzioni già svolte dai disciolti Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica, procede all'autorizzazione ed al riconoscimento di corsi liberi di formazione professionale, compresi gli attestati rilasciati al termine delle prove finali.

Art. 27

(Dimensioni Territoriali degli Enti)

Agli effetti di questa legge, è considerato nazionale l'Ente che ha strutture operative in almeno due Regioni, regionale l'Ente che ha strutture operative in almeno due province; provinciale l'Ente che ha strutture operative in almeno due Comuni della stessa provincia, comunale l'Ente che ha strutture operative in un solo Comune o in più frazioni dello stesso Comune.

Art. 28

(Comparti degli Enti Gestori)

Gli Enti Gestori nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di cui al 4° comma dell'art.11, devono articolarsi in comparti regionali dotati di autonomia amministrativa e contabile.

Anche agli Enti gestori regionali e provinciali sono riconosciute le analoghe provvidenze per il funzionamento dei rispettivi comparti regionali e provinciali.

Per tutti comunque l'ulteriore articolazione in comparti minori è irrilevante ai fini della corresponsione di tali provvidenze.

L'erogazione delle provvidenze sono intestate all'Ente gestore, che ha l'obbligo di impegnarle esclusivamente per le attività svolte nella Regione Puglia e in relazione al piano annuale di formazione professionale.

Art. 29

(Organico del Personale degli Enti Gestori)

Ai soli fini delle provvidenze finanziarie, l'Assessorato alla P.I., con riferimento al piano annuale di F.P. e sentita la Commissione della F.P., determina l'organico:

- a) del personale docente;
- b) del personale non docente delle sedi di svolgimento dei corsi;
- c) del personale non docente dei comparti degli enti gestori.

Per i raccordi provinciali degli enti gestori nazionali e regionali è assegnato un coordinatore provinciale amministrativo-contabile, per ogni provincia.

Gli enti gestori, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, devono trasmettere all'Assessorato alla P.I. i relativi organigrammi, con l'indicazione delle persone interessate alla realizzazione delle attività afferenti alle provvidenze finanziarie.

Sono, altresì, tenuti a comunicarne l'aggiornamento entro 5 giorni dalle relative variazioni.

Art. 30

(Assunzione)

Gli Enti Gestori sono tenuti ad assumere il personale do
cente iscritto all'albo di cui all'art. 32 nel rispetto e con
le facoltà previste dalle leggi dello Stato.

Tuttavia all'assunzione non si fa luogo se può provveder
si mediante la mobilità del personale docente degli Enti Gesto
ri.

Resta salva la facoltà degli Enti Gestori di assumere,
nel rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale
docente anche al di fuori dell'Albo qualora lo stesso risulti
esaurito o personale non docente.

TITOLO VII°

GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE

Art. 31

(Ruolo dell'operatore)

La Regione è impegnata a favorire l'elevazione degli operatori della F.P. ad un ruolo di protagonisti attivi e responsabili.

A tale scopo programmerà attività di aggiornamento e riconversione finalizzate all'arricchimento professionale e culturale, secondo le richieste emergenti di formazione.

La partecipazione a tali attività è obbligatoria.

Esse tenderanno altresì ad emancipare negli stessi lo spirito di iniziativa, la capacità di ricerca, la concretezza negli obiettivi, rendendoli validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e programmazione della attività di F.P.

Art. 32

(Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale)

Presso l'Assessorato alla P.I., che lo costituisce e lo aggiorna, è istituito l'Albo regionale dei docenti della F.P. dei lavoratori il quale si compone di tre parti.

Agli effetti della presente legge per docente si intende sia l'insegnante teorico che l'insegnante pratico.

Nell'ambito di ciascuna parte, le iscrizioni avvengono in ordine alfabetico per provincia e per gruppo di insegnamenti.

Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio, i docenti del ruolo regionale di cui all'art. 25.

Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda, i docenti assunti dagli Enti Gestori.

Nella terza parte sono iscritti i docenti che aspirano ad essere assunti dagli Enti Gestori od a partecipare ai concorsi banditi dalla Regione per l'I.R.Fo.P., ovvero che desiderino essere utilizzati come docenti supplenti presso i centri degli enti gestori dell'I.R.Fo.P.

L'iscrizione all'albo è subordinata all'esito positivo di prove di idoneità.

Tali prove sono indette di norma, annualmente, dallo Assessorato alla Pubblica Istruzione.

La Giunta Regionale stabilirà il regolamento di attuazione delle prove e nominerà di volta in volta le Commissioni esaminatrici.

I candidati devono essere in possesso:

- a) per le discipline teoriche, dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal D.M.2/3/1972 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) per l'esercitazioni pratiche, di diploma di scuola media secondaria di 2° grado affine alla disciplina da insegnare, oppure di diploma di qualifica professionale rilasciato da Istituti Professionali di Stato o dai Centri di Formazione Professionale, corrispondente alla disciplina da insegnare e unitamente a tre anni di esperienza nella specifica attività lavorativa.

Le eventuali controversie saranno affidate ad una Commissione costituita a cura della Regione e composta da rappresentanti degli Enti e dei Sindacati e presieduta da un funzionario regionale.

L'Assessorato alla P.I. fissa il termine entro cui deve essere avanzata la domanda di iscrizione all'Albo.

Art. 33

(Mobilità del personale)

Il personale dell'Albo di cui all'art. 32 è soggetto alla mobilità occupazionale nell'ambito dei Centri degli Enti Gestori o dei Centri dell'I.R.Fo.P., secondo i criteri fissati dall'Assessorato alla P.I., sentita la Commissione della F.P. di cui all'art. 9.

Tali criteri dovranno comunque privilegiare le condizioni più favorevoli in relazione alla residenza dell'interessato.

Tuttavia, il personale degli enti religiosi è sostituito in ogni caso con personale religioso.

Sono salvi naturalmente lo stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro.

La mobilità del personale degli enti gestori è considerata come passaggio immediato e diretto da una azienda all'altra ai sensi dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n.264.

La mobilità è disposta e revocata dall'Assessorato alla P.I. in relazione alle relative richieste dell'I.R.Fo.P.

./.

e degli Enti Gestori.

Si dà luogo comunque, d'ufficio, al trasferimento nel caso di soppressione del corso o del Centro, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze professionali e nel rispetto della complessiva anzianità di servizio.

Tuttavia resta salva la facoltà dell'Ente Gestore a carattere nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di servizio o motivi familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e Centri della regione.

Art. 34

(Orario di lavoro)

Per tutto il personale docente e non docente della formazione professionale, sia dell'I.R.Fo.P. che degli Enti Gestori, l'orario pieno di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il personale docente l'orario di lavoro si ripartisce:

- in 24 ore settimanali di effettivo insegnamento sia per il personale teorico che pratico;
- in 12 ore settimanali a disposizione.

Le ore a disposizione devono essere come di seguito utilizzate:

- a) 6 ore per la predisposizione dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, per gli Organi collegiali, per gli incontri con le famiglie, per le attività di recupero didattico individualizzato ai fini di una più completa formazione professionale e per eventuali supplenze nel limite massimo di due ore settimanali;
- b) 6 ore saranno utilizzate per auto-aggiornamento, auto-qualificazione, utilizzo monte-ore per studio, ricerca, atti-

./.

Le attività para-scolastiche saranno svolte con criteri di flessibilità stabiliti dalla direzione didattica d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Le ore svolte oltre quelle di incarico settimanale saranno considerate straordinario.

Le ore di supplenza saranno assegnate prioritariamente al personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo parziale.

Art.35

(Trattamento Economico e Normativo del Personale)

Al personale della Formazione Professionale è applicato, secondo le modalità di cui al comma seguente, il trattamento economico e normativo del personale della Regione.

Il collegamento con il trattamento economico iniziale è determinato con riferimento:

- a) allo stipendio del VI° Livello retributivo e funzionale per il coordinatore didattico e per il Direttore;
- b) allo stipendio del V° livello retributivo e funzionale per gli insegnanti teorici e pratici;
- c) allo stipendio iniziale dei corrispondenti livelli retributivi e funzionali del personale non docente regionale per il personale amministrativo.

La determinazione della posizione economica è data dalla classe o dallo stipendio iniziale di cui al comma precedente più le relative classi o scatti di stipendio dovuti secondo le anzianità di servizio maturate negli Enti di For

./.

mazione professionale, nello Stato o in Enti Pubblici.

Restano salvi in ogni caso, le posizioni giuridiche acquisite e/o l'eventuale trattamento economico di maggior favore, per il quale è attribuito il relativo assegno ad personam da assorbirsi con i futuri miglioramenti.

Art. 36

(Divieto del doppio impiego)

Chiunque è occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato o è lavoratore autonomo non può essere assunto per la realizzazione delle attività autorizzate o convenzionate.

In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti:

- a) l'Ente decade dal diritto alle provvidenze finanziarie relative a tutto il corso interessato e per due anni consecutivi non può essere autorizzato a svolgere corsi o altre attività connesse alla formazione professionale finanziabili o autorizzabili;
- b) la persona viene cancellata dall'Albo o decade dal diritto di esservi iscritta e non ha titolo a relativa retribuzione imputabile alle provvidenze finanziarie della Regione.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo Docenti Universitari, Dirigenti d'Azienda ed Esperti di formazione, i quali possono essere utilizzati per interventi specialistici od occasionali e per prestazioni di consulenza.

TITOLO VIII°

GLI UTENTI DELLA FORMAZIONE

Art.37

(Orientamento Professionale)

L'attività di Formazione Professionale deve essere preceduta ed affiancata da idonei interventi di orientamento professionale e di assistenza psico-medico-pedagogica, i quali concorrano ad evidenziare lungo tutto il processo di formazione le attitudini degli allievi, indirizzandoli verso corrette scelte professionali.

La Regione disciplinerà le modalità e determinerà i mezzi per l'attuazione di tali interventi servendosi, di preferenza, di strutture già sperimentate.

Nella elaborazione di tali interventi terrà anche presente le linee di programma indicate dai Consigli Scolastici Distrettuali e le indicazioni delle Consulte di Centro.

Art.38

(Alternanza Scuola-Lavoro)

La programmazione didattica dei corsi dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza fra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

Gli Enti operanti nel settore della Formazione Professionale possono stipulare convenzioni con aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stagè o periodi di tirocinio pratico, allo scopo di completare, con l'inserimento in particolari processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi.

La Regione regola la materia, garantendo la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio, e stabilisce i relativi oneri a carico degli Enti Gestori, assicurando altresì che l'attività formativa non sia utilizzata ad evidenti scopi di produzione industriale.

Art. 39

(Diritto alla Formazione)

Il diritto alla formazione è reso effettivo mediante tutti gli interventi che la Regione riterrà validi ed opportuni.

La Regione si sforzerà pertanto di realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi.

La Regione si sforzerà altresì di assicurare apposite forme di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria agli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale.

Art. 40

(Attività Collaterali ed Integrative)

A favore degli utenti della Formazione Professiona
le la Regione organizzerà attività collaterali ed integra
tive di animazione culturale, sociale e del tempo libero.

A tale scopo si avvarrà della funzione propositiva
dei consigli scolastici distrettuali e delle Consulte di
Centro e può utilizzare le strutture regionali di animazione
culturale ed educativa.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 41

(Norma Transitoria)

Presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, che lo compila, secondo i criteri formulati dalla Commissione della Formazione Professionale, sono immediatamente costituiti gli elenchi del personale docente e non docente della formazione professionale in servizio presso gli Enti Gestori alla data del 30/9/1977.

Sino all'esaurimento degli elenchi di cui al comma precedente, gli Enti Gestori sono tenuti, pena decadenza delle provvidenze finanziarie, ad assumere il personale indicato in tali elenchi.

Art. 42

(Norme Finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti, al riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, con gli appositi capitoli relativi alla Formazione Professionale.

Art. 43

(Esecuzione)

L'esecuzione della presente legge è affidata allo
Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Pu-
glia.

Art. 44

(Norme Finali)

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 26-5-78